



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE

MONOCRATICA

EX ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. –

D.L. 02/07/2010 N. 104

^^^

PER: UMBRO RITA (C.F.: MBRRTI67A52H501P), nata a Roma il 12.01.1967 ed ivi residente in Via Arnaldo Canepa n. 40 (00166), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR) – U.S.R. PER IL LAZIO, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: Luigi Balducci, elettivamente domiciliato in Via Mirabella Eclano n. 29 (00132) Roma;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

ANCHE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE:

1. Del D.D.G. n. 1329 del 15.12.2020 del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200/2019 e la risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 02.03.2020 (**cfr. doc. 1**);
2. Del D.D.G. n. 6 del 11.01.2021 del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, di parziale rettifica del D.D.G. n. 1329 del 15.12.2020, nella parte lesiva per la ricorrente (**cfr. doc. 2**);
3. Del Decreto n. 930 del 12.01.2021 del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. per il Lazio, nella parte in cui è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro e la decadenza della ricorrente dal servizio *“perché non possiede il requisito del servizio per almeno 10 anni anche non continuativi purché includano il 2018 e il 2019 presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi”* (**cfr. doc. 3**);
4. Del Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06.12.2019 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha bandito la procedura selettiva in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente (**cfr. doc. 4**);
5. Di tutti gli atti, di numero e protocollo sconosciuti, predisposti dalla Commissione Giudicatrice, nella parte in cui non è stato riconosciuto il possesso del requisito dei 10 anni di servizio della ricorrente;
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;
7. E per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere reinserita all'interno della graduatoria di merito della procedura selettiva in oggetto, alla posizione n. 265 con punti 58,7, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, annullare il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la decadenza dal servizio della ricorrente e la risoluzione del contratto di lavoro stipulato;

- sempre in via principale, ordinare all'Amministrazione di revocare il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione in oggetto e procedere al reinserimento della ricorrente all'interno della graduatoria ai fini della ripresa in servizio, anche in via cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., mediante corretto riconoscimento del possesso del requisito di 10 anni di servizio di cui all'art. 1 del Bando di cui al D.D. n. 2200 del 06.12.2019.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06.12.2019 veniva indetta la procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

All'interno del Bando, sulla base del Decreto n. 1074 del 20.11.2019, venivano fissati i requisiti generali di ammissione nonché le modalità di espletamento della procedura selettiva, che si svolgeva a livello provinciale, sulla base di un contingente ripartito su base regionale.

L'art. 4 comma 1 del Bando rubricato *“Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva”* prevede che *“In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L – Comparto Scuola – del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico e in ragione della specialità delle procedure selettive, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e **hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.** Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione,*

relativo all'anzianità di servizio decennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. [...]"

L'art. 5 avente ad oggetto le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva stabiliva che "coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 devono produrre apposita domanda attraverso le modalità di seguito esplicitate. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. La domanda di partecipazione alla procedura è indirizzata all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e, a pena di esclusione, può essere presentata esclusivamente per l'Ambito territoriale della provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali il candidati presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione

della domanda medesima. 2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019 a partire dalla pubblicazione del presente bando sui siti internet del MIUR e degli uffici scolastici regionali interessati. L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. [...] 5. Ai fini di cui al comma 4, il candidato dichiara quanto segue : [...] f) di essere impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, che includano comunque il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, con l'esatta indicazione degli anni e/o periodi in cui è stato assunto a tempo indeterminato, del datore di lavoro, della matricola INPS aziendale e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato [..]".

La ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 del Bando (**cfr. doc. 5**), inoltrava tramite un patronato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto nella quale dichiarava di aver prestato servizio presso l'“Istituto Comprensivo Via Bellingeri” di Roma dal 07.01.2005 al 07.01.2020 con la cooperativa “Roma Multiservizi S.P.A.” (**cfr. doc.ti 6-7**).

Il sistema predisposto dall'Amministrazione per la presentazione delle istanze online non consentiva alla ricorrente di specificare che il servizio veniva prestato presso l'Istituto Comprensivo “Via Bellingeri” di Roma dal 2005 al 2013 presso l'Istituto indicato e dall'anno 2013 al 2020 presso l'Istituto Scolastico di Via Taverna di Roma, per un totale di 15 anni.

Come si evince dall'estratto conto previdenziale INPS, la ricorrente ha prestato servizio presso la cooperativa “Roma Multiservizi S.P.A.” a decorrere dall'anno 2005 sino al 2020 (**cfr. doc. 8**).

La ricorrente veniva dunque inserita all'interno della graduatoria di merito della selezione in oggetto, pubblicata con decreto dipartimentale del

Ministero dell'Istruzione n. 94 del 20.02.2020, alla posizione n. 265 con il seguente punteggio (**cfr. doc. 9**):

Stante la posizione vantata all'interno della predetta graduatoria, la ricorrente riceveva proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato nella posizione di "Collaboratore scolastico", che veniva stipulato in data 02.03.2020 con assegnazione presso l'Istituto Comprensivo "Pio La Torre" di Roma (**cfr. doc. 10**).

Con D.D.G. n. 1329 del 15.12.2020 il Ministero dell'Istruzione comunicava che "[...] *vista la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale dalla Sig.ra Umbro Rita, relativa al servizio prestato presso l'istituto comprensivo Via Bellingeri di Roma per la Multiservizi s.p.s. nel periodo dal 2005 al 2020; vista la richiesta di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra Umbro Rita, effettuata da questo ufficio con nota prot. n. 5671 del 18.03.2020, all'I.C. Paolo Stefanelli e relativo al plesso di scuola Primaria e di scuola secondaria "Amici – Di Meglio", sito in via Bellingeri; vista la nota n. 0004754 del 15.10.2020, del dirigente scolastico dell'I.C. Paolo Stefanelli di Roma dove si dichiara che presso la sede dell'I.S. Paolo Stefanelli – plesso di scuola Primaria e di scuola secondaria "Amici – Di Meglio" sito in via Bellingeri, la Società Multiservizi s.p.a. ha prestato la propria attività di pulizia fino al 31 Marzo 2017 e che dal 1 Aprile 2017 è subentrata la Società IBM s.p.a.; vista la dichiarazione pervenuta dalla IBM s.p.a. secondo la quale la Sig.ra Umbro Rita non è mai stata alle loro dipendenze; dato atto che l'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che, a decorrere dal 1° marzo 2020, i servizi di pulizia e ausiliari siano svolti, presso le istituzioni scolastiche o educative statali, <<unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici>>; [...] dato atto che il decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio 20 febbraio 2020, n. 94, che approva la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui trattasi,*

per la provincia di Roma, vede inserita alla posizione n. 265, con punti 58.7, la sig.ra Umbro Rita; accertato che la sig.ra Umbro Rita non è in possesso del requisito di cui all'articolo 58, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e integralmente ripreso dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la Pubblica Amministrazione e dell'economia e delle finanze, 20 novembre 2019, n. 1074, nonché dell'articolo 4, comma 8, del decreto direttoriale 6 dicembre 2019, n. 2200 e, in particolare, che non è in possesso del requisito di servizio per <<10 anni, anche non continuativi, purchè includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei [...] servizi [di pulizia e ausiliari]>>; dato atto ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale dalla sig.ra Umbro Rita non risulta veritiera; vista la nota 09.11.2020, prot. 26257, con la quale è stato notificato alla sig.ra Umbro Rita l'avvio del procedimento di esclusione e decadenza dalla graduatoria, come previsto dagli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; considerato che alla data odierna, l'interessata non ha prodotto alcuna osservazione in merito all'avvio del procedimento di cui sopra; ritenuto di dover disporre, in autotutela ai sensi dell'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per violazione dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie 6 dicembre 2019, n. 2200, <<l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura>> per la sig.ra Umbro Rita, già collocata alla posizione n. 265 della graduatoria di merito della procedura selettiva di cui trattasi, per la provincia di Roma; dato atto che la

proposta di assunzione a tempo indeterminato 27 febbraio 2020, prot. 4205, disposta in favore della sig.ra Umbro Rita deve essere conseguentemente annullata; DECRETA art. 1 La sig.ra Umbro Rita, nata il 12 gennaio 1967 a Roma (cod. fisc. MBRRTI67A52H501P), decade, per mancanza del requisito di servizio di cui all'articolo 58, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dalla graduatoria di merito per la provincia di Roma approvata e pubblicata con decreto direttoriale 20 febbraio 2020, n. 94, relativa alla procedura di cui al decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie 6 dicembre 2019, n. 2200. 2. La proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico con decorrenza giuridica ed economica dal 1° marzo 2020 disposta con nota 26 febbraio 2020, prot. 4205, in favore della sig.ra Umbro Rita, con assegnazione di sede presso l'I.C. Paolo Stefanelli di Roma, è conseguentemente annullata con effetto immediato. 3. Il dirigente scolastico dell'I.C. Paolo Stefanelli di Roma provvede, conseguentemente, alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato con l'interessata. 4. È disposta la trasmissione degli atti relativi al presente provvedimento alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 2 avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie 6 dicembre 2019, n. 2200".

Alla ricorrente veniva pertanto comunicata la risoluzione del contratto di lavoro stipulato, determinata dalla erronea interpretazione della dichiarazione resa dalla ricorrente, la quale ha correttamente spiegato di aver prestato servizio presso la cooperativa "Società Multiservizi s.p.a." dall'anno 2005 al 2020.

Ciò che l'Amministrazione non ha considerato è il servizio complessivamente svolto dalla Sig.ra Umbro la quale, vista la complessità correlata alla compilazione della domanda, si è affidata ad un patronato, che

ha omesso di indicare gli istituti scolastici presso i quali sono stati svolti i predetti servizi di pulizia.

Il Bando di concorso fa riferimento al servizio di almeno 10 anni, condizione la cui veridicità che è stata ampiamente provata dalla ricorrente.

Risulta pertanto del tutto illogica l'affermazione del Ministero con riferimento al fatto che *“la dichiarazione pervenuta dalla IBM s.p.a. secondo la quale la sig.ra Umbro Rita non è mai stata alle loro dipendenze”*, in quanto la ricorrente non ha mai dichiarato di essere stata alle dipendenze della società IBM S.P.A., in quanto la sua attività lavorativa di servizi di pulizia ed ausiliari è stata prestata alle sole dipendenze della cooperativa “Roma Multiservizi s.p.a.”, per un totale di 15 anni.

La Sig.ra Umbro è dunque in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando, così come indicati e documentati, avendo prestato dall'anno 2005 al 2013 servizi di pulizia ed ausiliari presso l'I.C. “Via Bellingeri” di Roma e dal 2013 al 2020 presso l'I.C. di Via Taverna di Roma, condizione che rende del tutto illegittima la risoluzione del contratto stipulato in data 02.03.2020.

I provvedimenti impugnati devono dunque essere annullati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE RESA DALLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

È doveroso preliminarmente rilevare che il provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente ha disposto la risoluzione del contratto stipulato con la ricorrente ed ha dichiarato la sua decadenza dal servizio, con conseguente esclusione dalla procedura di selezione in oggetto, è palesemente viziato nella parte in cui indica *“ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale della sig.ra Umbro Rita non risulta veritiera”*.

Quanto sostenuto dal Ministero non è conforme al vero, in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna dichiarazione mendace, come risulta

dall'estratto conto previdenziale I.N.P.S., che attesta lo svolgimento di attività di servizi di pulizia presso la cooperativa "Roma Multiservizi s.p.a." a decorrere dal 2005 sino al 2020.

L'Amministrazione ha palesemente travisato i fatti oggetto di causa e male interpretato la dichiarazione inserita all'interno della domanda di partecipazione che, si ricorda all'Ill.mo TAR adito, è stata inoltrata non personalmente dalla ricorrente ma tramite un patronato.

La Sig.ra Umbro, stante le difficoltà connesse alla presentazione della domanda ed il connesso timore di poter incorrere in errori nella presentazione della stessa, ha affidato la sua compilazione e l'invio ad un patronato che, senza specificare nel dettaglio gli istituti scolastici presso i quali sono stati prestati i servizi, ha sommariamente indicato gli anni in cui la ricorrente ha effettivamente prestato servizi di pulizia ed ausiliari, dal 2005 al 2020.

È dunque evidente che la Sig.ra Umbro ha fornito dichiarazioni veritiere e ampiamente documentate all'interno della domanda di partecipazione, nella quale è soltanto carente una specificazione relativa ad entrambi gli Istituti scolastici presso i quali è stato prestato il servizio per 15 anni.

Al fine di semplificare la procedura di inserimento dei dati, è stato infatti indicato nella domanda di partecipazione soltanto l'Istituto Comprensivo di "Via Bellingeri", presso il quale la ricorrente ha prestato la maggior parte del servizio, dall'anno 2005 al 2013.

A ciò deve aggiungersi il servizio dall'anno 2013 fino al 2020, come dichiarato nella domanda di partecipazione, che è stato però svolto in un altro istituto scolastico, che non è stato indicato dagli addetti alla compilazione dell'istanza.

L'affermazione fornita dall'Amministrazione relativamente ad una presunta dichiarazione mendace, non corrisponde al vero ed è dettata dal superficiale esame dei dati inseriti all'interno della domanda di partecipazione, peraltro avvenuto a distanza di nove mesi dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La ricorrente, dopo anni di precariato, con l'assunzione avvenuta in data 02.03.2020, conseguiva finalmente una stabilità economica, tanto ambita soprattutto in considerazione della delicata situazione personale in quanto, essendo vedova, è la sola familiare a percepire reddito e a poter prestare sostegno economico ai due figli e a suo nipote, tutti suoi conviventi (**cfr. doc. 11**).

Il solo errore della ricorrente è stato quello di affidarsi a terze persone nella compilazione ed invio della domanda, scelta determinata dalla preoccupazione di poter incorrere in imprecisioni che avrebbero potuto comportare l'esclusione dalla selezione.

Deve pertanto essere rilevata in tale sede l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto emessi dall'Amministrazione sulla base di una erronea valutazione di quanto contenuto nella domanda di partecipazione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 58 COMMA 5-TER D.L. N. 69/2013, CONVERTITO CON MOD. DALLA L. N. 98/13, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 760 DELLA L. N. 145/18. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'Amministrazione ha palesemente violato l'art. 58 comma 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto legge n. 63/13, convertito nella legge n. 98/13, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge n. 145/18 che, in tema di "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", prevede che: *"5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 31 dicembre 2019, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi*

esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. **5-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. **5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.** Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. **5-quater.** Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili".

Il Ministero dell'Istruzione, in violazione del d.l. 69/13, ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente, adducendo illegittimamente la mancanza del requisito dei 10 anni di servizio.

Pur avendo prestato servizi di pulizia ed ausiliari per più di 10 anni presso la cooperativa "Roma Multiservizi s.p.a." la ricorrente, a seguito della stipula del contratto di lavoro, ha assistito alla sua risoluzione, con conseguente esclusione dalla selezione in oggetto e dalla graduatoria di merito nella quale era legittimamente inserita con il punteggio risultante da tutti i titoli posseduti e dichiarati.

Come emerge dalla documentazione allegata in atti, la Sig.ra Umbro vanta un'esperienza pluriennale, avendo svolto per più di dieci anni servizi di pulizia ed ausiliari, come previsti dal Bando.

A conforto di quanto sinora esposto è sufficiente rilevare che, all'interno dell'estratto conto previdenziale dell'I.N.P.S., sono ben indicati tutti gli anni di servizio prestati alle dipendenze della cooperativa "Roma Multiservizi s.p.a.", dall'anno 2005 al 2020.

L'Amministrazione ha irragionevolmente disposto l'esclusione della ricorrente sostenendo che la *"dichiarazione resa nella domanda di partecipazione dalla sig.ra Umbro non risulta veritiera"*, incorrendo in tal modo in un grave errore, poichè gli anni dichiarati nella domanda di partecipazione corrispondono al vero, in quanto relativi al servizio complessivamente prestato alle dipendenze della cooperativa "Roma Multiservizi s.p.a.", per la maggior parte presso l'I.C. Via Bellingeri (dall'anno 2005 al 2013) e successivamente presso l'I.C. di Via Taverna di Roma.

Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono sicuramente contrari ai principi di correttezza e buona fede nonché illegittimi in quanto emessi in palese violazione di legge, avendo disposto la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente e conseguentemente la sua esclusione dalla procedura di selezione in oggetto, nonostante il comprovato possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso.

È dunque evidente il grave errore in cui è incorsa l'Amministrazione la quale, una volta individuati i requisiti culturali e professionali richiesti al personale da internalizzare ai sensi del D.D. n. 2200 del 06.12.2019 e dopo aver proceduto alla stipula del contratto di lavoro, ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva e l'annullamento del contratto di lavoro stipulato, a causa di una illegittima ed erronea valutazione dei titoli posseduti.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

La procedura concorsuale in oggetto è stata caratterizzata da una evidente disparità di trattamento nella valutazione dei titoli culturali e di servizio.

In particolare, il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 sancisce, nell'ambito delle procedure di selezione per il reclutamento del personale, che le stesse *“si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o*

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Nel caso di specie, i parametri di valutazione utilizzati non sono risultati conformi ai suindicati principi, in quanto non sono stati correttamente valutati i 15 anni di servizio prestati alle dipendenze della cooperativa “Roma Multiservizi s.p.a.”.

Orbene, con riferimento al caso di specie, l'attuale ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per poter accedere alla selezione e vanta una esperienza di oltre 10 anni, che dimostra la sua professionalità ed esperienza.

Da tanto si deduce che l'esclusione risulta in contrasto con i principi della parità di trattamento e della *par condicio* che devono governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, in assenza dei quali la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (C. Cost n. 90 – 12 aprile 2012 e n. 30 del 23 febbraio 2012).

Ne consegue che i provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono anche in palese contrasto con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura selettiva e la risoluzione del contratto di lavoro già stipulato.

La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la Pubblica Amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concretizza in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: l'Amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che,

se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

Nel caso che ci occupa, i provvedimenti impugnati risultano palesemente illegittimi nella parte in cui hanno disposto una irragionevole preclusione dei diritti della ricorrente, disponendo in maniera del tutto arbitraria la risoluzione del contratto di lavoro legittimamente stipulato e conseguentemente la sua esclusione dalla selezione in oggetto.

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D. L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente del T.A.R. Lazio di annullare il provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente, consentendo alla stessa di essere reinserita nella graduatoria della procedura selettiva in oggetto alla posizione n. 265 con punteggio 58,7, ai fini della immediata ripresa del servizio presso l'Istituto "Pio La Torre" di Roma.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE

MONOCRATICO.

Quanto all'ammissibilità con riserva in presenza di una procedura viziata nel suo complesso, tale rimedio dell'ammissione consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, ma che non comporta, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'Amministrazione.

Tenuto conto che la ricorrente è in possesso del requisito dei 10 anni di servizio, appare verosimile l'irreparabile danno subito dalla risoluzione del

contratto, soprattutto in considerazione della grave situazione familiare patita dalla Sig.ra Umbro.

Tenuto conto della risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla Sig.ra Umbro e della sua conseguente esclusione dalla selezione in oggetto, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dalla ricorrente, la quale faceva legittimo affidamento su tale attività lavorativa, in considerazione del fatto che risulta essere la sola a percepire redditi all'interno del suo nucleo familiare.

Si rammenta all'Ill.mo Presidente del TAR adito la delicatezza della situazione familiare patita dalla Sig.ra Umbro la quale, essendo vedova, vive con il figlio minorenni e la figlia, che svolge lavori brevi e saltuari ed ha un figlio piccolo.

La ricorrente è dunque la sola a prendersi economicamente cura dei suoi figli e di suo nipote, condizione che rende ancora più pregiudizievole il danno subito in conseguenza della risoluzione del contratto di lavoro.

È dunque evidente che la sola fonte di sostentamento della famiglia deriva dallo stipendio della Sig.ra Umbro, che è la sola a poter far fronte a tale grave situazione economica.

L'importanza degli interessi coinvolti impone la necessità di una sollecita definizione che tenga conto del fatto che la ricorrente vedrà venir meno ogni possibilità di essere stabilizzata, pur avendone i requisiti, a causa della esclusione dalla procedura selettiva determinata dalla illegittima condotta dell'Amministrazione.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e

diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, la ricorrente ha subito l'esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato, a causa di una errata interpretazione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione resa in relazione agli anni di servizio prestati.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, l'ingiusta esclusione dalla selezione e la risoluzione di un contratto di lavoro stipulato in conformità alla legge.

Pertanto si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine al Ministero di annullare il provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente e di reinserire la medesima nella graduatoria di merito, ai fini della sua immediata ripresa in servizio presso l'I.C. "Pio La Torre", sulla base del contratto legittimamente stipulato.

Roma, 21.01.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente richiesta si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Si insiste dunque nell'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di annullare il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva in oggetto, reinserendo la ricorrente nella graduatoria di

merito e consentendo la sua ripresa in servizio sulla base del contratto legittimamente stipulato in data 02.03.2020, in quanto in possesso del requisito dei 10 anni di servizio richiesti dal Bando.

Roma, 21.01.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III. Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare previa sospensiva i provvedimenti impugnati ed in ogni caso,

IN VIA PRINCIPALE

NEL MERITO

Accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione resistente di annullare il provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente, procedendo al suo reinserimento nella graduatoria finale, ai fini della immediata ripresa in servizio, in quanto in possesso del requisito dei 10 anni di servizio richiesto dalla legge.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00. Tuttavia la ricorrente è esente dal pagamento del Contributo Unificato poiché, dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulta che il suo nucleo familiare non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale del reddito superiore al triplo (Euro 34.481,46) dell'importo previsto dall'art.76 del d.P.R. n.115 del 30.05.2012.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. n. 1329 del 15.12.2020;
2. D.D.G. M.I. n. 6 del 11.01.2021;
3. Decreto M.I. n. 930 del 12.01.2021;
4. Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06.12.2019;
5. Titoli posseduti;
6. Domanda di partecipazione;
7. Cedolini e contratti di lavoro;
8. Estratto conto previdenziale INPS;
9. Graduatoria di merito;
10. Contratto di lavoro;
11. Certificato stato di famiglia;
12. Autocertificazione della situazione reddituale.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 21.01.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga